

ART. 31
LIMITI DI ARRETRAMENTO ALL'EDIFICAZIONE PER
RISPETTO DI SEDI STRADALI

I limiti cartografici che indicano gli ambiti del rispetto stradale sono da considerarsi indicativi essi vanno verificati per ogni singolo caso in riferimento alla situazione dei luoghi.

1. Definizioni:

a)-Fascia di rispetto stradale: è una striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari dei terreni, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

b)-Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione, in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.

c)-Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

d)-Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

2. Classificazione delle strade:

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A – Autostrade;
- B – Strade urbane extraurbane principali;
- C – Strade extraurbane secondarie;
- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade locali;
- F bis – Itinerari ciclopeditoni;

3. Fasce di rispetto:

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare per le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:

- a) 60 mt per le strade di tipo A;
- b) 40 mt per le strade di tipo B;
- c) 30 mt per le strade di tipo C;

- d) 20 mt per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’art. 3, comma 1 n. 52 del Codice della Strada;
- e) 10 mt per le “strade vicinali” di tipo F;

4. Distanze dal confine stradale:

Le distanze tra gli edifici e il confine stradale, all’interno dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada sono almeno pari a:

- a) Mt 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt 7,00;
- b) Mt 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml 7,00 e ml 15,00;
- c) Mt 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt 15,00;

5. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 mt per le strade di tipo A, B;
- b) 3 mt per le strade di tipo C, F;

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 mt sul terreno non può essere inferiore a 1 mt. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 mt costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente sul terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per rimpiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 mt sul terreno, non può essere inferiore a 3 mt. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a 1 mt sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente sul terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per quelle di altezza inferiore ad 1 mt sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

8. Deroghe:

Sono ammesse distanze inferiori all’interno dei centri abitati solo nel caso di strade a fondo cieco o di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planovolumetriche. E’ facoltà dell’Ufficio Tecnico comunale imporre distanze maggiori dalle strade per quanto riguarda la costruzione di nuovi immobili o recinzioni qualora si riscontrasse una situazione di potenziale pericolo o qualora fosse necessario provvedere all’allargamento dell’infrastruttura viaria.

9. Nelle fasce di rispetto stradale è sempre ammissibile edificare quanto previsto dall’art. 7 della circolare del Ministero dei LL.PP. 30/12/1970 n. 5.980 . A titolo esemplificativo, si elencano le sotto riportate opere:

- Parcheggi scoperti

- Cabine di distribuzione elettrica
- Sostegni linee telefoniche ed elettriche
- Reti fognarie, canalizzazioni irrigue
- Metanodotti e gasdotti
- Distributori di carburante con relativi accessori.

ART. 34**FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE****1. Definizione:**

Le fasce di rispetto degli impianti di depurazione sono superfici poste a corona degli impianti di depurazione esistenti o degli ampliamenti previsti.

2. Gli ambiti di rispetto degli impianti di depurazione sono posti a tutela della salute pubblica e identificano una fascia di inedificabilità assoluta di 100,00 m. dagli edifici o attrezzature ove vengono trattati i liquami. L'indicazione cartografica dell'ambito di rispetto è indicativa e va verificata per ogni caso in riferimento alla situazione dei luoghi.

ART. 35**AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI DI CAPTAZIONE
DELLE ACQUE PUBBLICHE****1. Definizione:**

Le aree di salvaguardia dei pozzi di captazione delle acque pubbliche sono superfici che in base alla loro distanza dal pozzo di captazione presentano delle limitazioni all'uso.

2. Obiettivi del Piano delle Regole:

- Mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

3. Suddivisione e disciplina delle aree di salvaguardia:

Le aree di salvaguardia sono suddivise in Zona a tutela assoluta e Zona di rispetto.

a)-**Zona di tutela assoluta:** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, essa ha un'estensione di 10 m. di raggio dal punto di captazione e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

b)-**Zona di rispetto:** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e ha un'estensione di 200 m. di raggio dal punto di captazione.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- Dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- Formazione di cumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- Spandimento concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo che l'impiego di tali sostanza sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica dei terreni.
- Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.
- Aree cimiteriali;
- Aperture di cave che possano essere in connessione con la falda;
- Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;